

SETTORE

ADEMPIMENTI

**BENEFICIARI DEL 5‰: RENDICONTAZIONE
CONTRIBUTI 2018 / 2019 E ACCESSO
CONTRIBUTO 2021**

RIFERIMENTI

- DPCM 23.4.2010
- DPCM 23.7.2020
- Art. 35, commi 3 e 3-bis, DL n. 18/2020
- Nota Ministero del Lavoro 4.3.2021, n. 3142
- Comunicato stampa Agenzia Entrate 8.3.2021

IN SINTESI

Per gli enti beneficiari del 5‰ relativo agli anni 2018 / 2019 resta fermo:

- *il termine di 12 mesi dalla data di ricezione delle somme ai fini della redazione del rendiconto e della relazione illustrativa;*
- *l'obbligo, in caso di contributi pari o superiori a € 20.000, di trasmettere al Ministero del Lavoro la documentazione entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione del rendiconto.*

Gli stessi hanno tuttavia la possibilità di accantonare le somme ricevute rendicontandole in annualità successive.

Con un recente Comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i nuovi termini previsti per accedere al riparto del 5‰ 2021 da parte degli enti di volontariato / associazioni sportive dilettantistiche.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Come disposto dall'art. 12, DPCM 23.4.2010 i soggetti beneficiari del contributo del 5% IRPEF devono redigere, **entro 1 anno dal ricevimento**, un **apposito rendiconto**, accompagnato da una relazione illustrativa, nel quale va riportato, con "chiarezza", l'effettivo impiego delle somme ricevute.

Il rendiconto con la relativa relazione deve essere inviato:

- soltanto se l'importo percepito è **pari o superiore a € 20.000**;
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- **entro 30 giorni** dal termine per la redazione del rendiconto stesso.



Gli enti che hanno incassato **un contributo inferiore a € 20.000** sono tenuti a redigere e conservare, per 10 anni, il rendiconto e la relazione, ma **non hanno l'obbligo di presentarli**, *"salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione"*.

Le suddette disposizioni sono state confermate anche dal DPCM 23.7.2020 che ha abrogato e sostituito il citato DPCM 23.4.2010.

L'art. 35, commi 3 e 3-bis, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" ha, tra l'altro:

- previsto che gli enti del terzo settore possono svolgere le attività correlate ai fondi del 5% IRPEF **per il 2017 entro il 31.10.2020**;
- **esteso a 18 mesi** (in luogo di 1 anno) **per il 2020** il termine per la redazione del rendiconto della destinazione delle somme ricevute.

Recentemente, in risposta ad uno specifico quesito, il Ministero del Lavoro con la nota 4.3.2021, n. 3142 è intervenuto in merito alla possibilità di **differire** i termini per lo svolgimento delle attività finanziate dai contributi del 5% IRPEF relativi agli anni **2018 e 2019** e dei connessi obblighi di rendicontazione alla luce dell'impossibilità per molti enti di svolgere in condizioni normali le attività statuarie in conseguenza dell'emergenza COVID-19.

Nella citata nota n. 3142 il Ministero, dopo aver rammentato:

- gli obblighi cui sono tenuti gli enti percettori del contributo del 5% IRPEF;
- le disposizioni di cui al citato art. 35;

specifica che **non è possibile posticipare** il termine annuale di utilizzo delle somme ricevute per il biennio 2018-2019 in quanto la disposizione di cui al citato art. 35:

- circoscrive espressamente il differimento dei termini di impiego delle risorse **relativamente al 2017**;
- ha natura speciale e non può trovare applicazione al di fuori del suo originario ambito.

Di conseguenza ai contributi del 5% IRPEF relativi al biennio 2018-2019 sono applicabili le disposizioni del citato DPCM 23.4.2010 che riconosce, tra l'altro, la facoltà di **accantonare le somme ricevute** per progetti pluriennali indicandole nel rendiconto e portandole a rendicontazione anche in annualità successive.

In particolare:

- le somme accantonate dovranno essere **spese entro 24 mesi** dalla data di percezione ed inserite nel relativo rendiconto;
- l'importo che a 12 mesi dalla data di percezione del contributo **risulti ancora da spendere** per cause legate all'emergenza COVID-19, può essere inserito nel rendiconto al punto "6. *Accantonamento*", specificando nella relazione illustrativa, a giustificazione dello stanziamento, la dicitura *"Accantonamento emergenza Covid-19"*.

In conclusione:

- le somme ricevute a titolo di 5% IRPEF relativamente agli anni 2018 e 2019 devono essere utilizzate e rendicontate entro i termini ordinari;
- gli enti beneficiari possono disporre di un tempo più ampio (ulteriori 12 mesi) per l'utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate. Una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla percezione) gli enti dovranno inviare al Ministero il modello di rendicontazione dell'accantonamento con una relazione dettagliata delle spese.

ISCRIZIONE ELENCO 5‰ IRPEF 2021

Con il Comunicato stampa 8.3.2021 l'Agenzia delle Entrate ha recentemente illustrato le modalità e i nuovi termini previsti per accedere al riparto del **5‰ IRPEF 2021** da parte degli enti di volontariato / associazioni sportive dilettantistiche.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sono tenuti alla presentazione della domanda per l'accreditamento al riparto del 5‰ IRPEF 2021 soltanto gli **enti di nuova istituzione o non presenti nell'elenco permanente**.



Non sono tenuti a ripresentare la domanda:

- gli enti presenti nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2021 pubblicato dal CONI sul proprio sito Internet.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata:

- all'Agenzia delle Entrate, per gli enti del volontariato tramite l'apposito applicativo disponibile sul relativo sito Internet;
- al CONI, per le associazioni sportive dilettantistiche utilizzando l'apposito modulo e il software disponibile sul sito Internet del CONI / Agenzia delle Entrate

dall'8.3 al 12.4.2021

A seguito della presentazione della domanda:

- entro il 20.4.2021 saranno pubblicati, sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi provvisori per gli enti di volontariato / associazioni sportive dilettantistiche;
- entro il 30.4.2021 il legale rappresentante può segnalare gli eventuali errori rilevati nell'elenco;
- entro il 10.5.2021 sarà pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti iscritti depurato degli errori segnalati.



Al fine della presentazione della domanda gli enti di volontariato / associazioni sportive dilettantistiche non sono più tenuti a presentare entro il 30.6 la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti previsti, in quanto la domanda contiene già un'autocertificazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.

CALENDARIO 5‰ IRPEF 2021

Data di avvio presentazione domanda iscrizione	8.3.2021
Termine presentazione domanda iscrizione	12.4.2021
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio	entro il 20.4.2021
Richiesta correzione domande	entro il 30.4.2021
Pubblicazione elenco iscritti definitivo	entro il 10.5.2021



RIPRODUZIONE VIETATA